

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
AESIS SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINA FRANCA TA VIA
GIUSEPPE FANELLI 66

Numero REA: TA - 175206

Codice fiscale: 02348730736

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" atto n.141 repertorio - n.122 fascicolo

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Martina Franca
la società Cooperativa denominata:

**"COOPERATIVA SOCIALE AESIS Società Cooperativa -
ONLUS".**

La cooperativa è ONLUS di diritto, in quanto coo-
perativa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma
8, D. Lgs. N. 460/1997.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Ti-
tolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi
speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto
compatibili, le norme sulla società a responsabilità
limitata.

La cooperativa potrà istituire, con decisione
dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succur-
sali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e po-
trà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-
blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-
zienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991 ed ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale e senza fini di speculazione privata o lucro, si propone di svolgere in forma organizzata diverse attività finalizzate a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, morale e culturale e all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più avanti determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività dirette alla gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 381/1991, articolo 1, comma 1, lettere A), e dalla Legge regionale n. 21/93.

In particolare, ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenza generale domiciliare, ambulatoriale,

presso strutture di accoglienza e/o scuole, ad anziani, bambini, adolescenti, portatori di handicap, tossicodipendenti, lungodegenti, malato oncologici e/o terminali, orfani, extracomunitari, malati psichiatrici, dializzati, profughi, menomati e a tutti coloro che per malattia si trovino in stato di necessità, di bisogno o di emarginazione, attraverso l'attuazione di prestazione di servizi a carattere psicologico o socio - sanitario, per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti di cui sopra; l'assistenza in questione sarà offerta anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di ricovero, centri clinici e altri centri diurni, residenziali, di accoglienza e socializzazione;

- assistenza nei confronti dei malati di AIDS (HIV e/o malattie correlate), a livello domiciliare, nelle case alloggio e nelle strutture protette in generale;

- assistenza, sostegno e salvaguardia nei confronti delle ragazze madri e dei loro figli, in strutture pubbliche o private, con personale qualificato. Per tale attività la società si propone anche come centro di accoglienza periodica con gestione delle strutture stesse;

	- servizio di assistenza nei confronti di anziani, autosufficienti e non	
	- trasporto infermi;	
	- promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- istituzione e gestione di colonie marine e montane e di complessi per attività ludico-ricreative;	
	- istituzione e gestione delle seguenti strutture: centro aperto polivalente; comunità alloggio; case albergo; casa di riposo e casa protetta; R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistite); gruppi - appartamento appartamenti protetti per anziani; strutture per l'assistenza a malati terminali; ospices; assistenza e recupero malati psichiatrici; C.R.E.I.A. (Centro Riabilitativi ad Elevata Intensità Assistenziale);	
	- fornitura di servizi integrati quali soggiorno di vacanze e cure; assistenza abilitativa ai sensi della Legge Regionale 31 agosto 1981 n. 49 e della Legge Regionale 25 agosto 2003 n. 17;	
	- istituzione e gestione di servizi e centri di riabilitazione; servizio e segretariato sociale, servizio di pronto intervento sociale, tele - assistenza e tele - soccorso per anziani e disabili; servizio	

sociale professionale; tutor; affido adulti, minori ed anziani; servizio civile anziani; servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità; servizi socio - educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia; servizi di contrasto della povertà e della devianza; servizi educativi per il tempo libero; interventi educativi di strada; servizi di integrazione sociale per disabili e ogni altro servizio individuato nelle anzidette Leggi Regionali; istituzione e gestione di cliniche, di centri atti allo studio ed al recupero di minori a rischio, della micro - criminalità, dell'abbandono scolastico attraverso statistiche e monitoraggio presso scuole, enti sociali ed assistenti sociali di quartiere, attraverso istituti educativi assistenziali, comunità di tipo familiare (case famiglia), centri socio - educativi culturali diurni, asili nido (Regolamento Regionale 6 giugno 1990 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni);

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione infermieristica e sanitaria, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola, oppure realizzate presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, ecc.), allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali, e materiali di vita.

- Istituzione e gestione di gruppi di recupero estivo per minori a rischio attraverso l'organizzazione di corsi di pittura, scultura, cucito, bricolage, attività teatrali e ludico espressive.

La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, nonché realizzare e gestire strutture sanitarie e socio - sanitarie; avvalersi di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituire altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

- La costruzione e/o ristrutturazione di Centri di assistenza temporanea e di riabilitazione per anziani, autosufficienti e non , nonché la gestione di tali strutture, offrendo a questi vacanze turnate, unitamente anche alla possibilità di sottoporsi a cure idroponiche nei centri termali dei territori nazionali,

- La costruzione e/o ristrutturazione di centri ricreativi e aggregativi sociali, per vacanze collet-

tive e per il tempo libero, nonché di centri per la formazione professionale specialistica e per l'uso di nuove tecnologie,

- L'organizzazione di convegni, corsi, seminari di studio dal tema relativo all'attività esercitata.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti a i medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa, potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

- partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e rilasciare fideiussioni, al fine i sviluppare e consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma,

per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli enti cui la cooperativa aderisce, nonché di altre cooperative. La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

- curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;

- organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap psichici o fisici;

- partecipare a gare ed appalti indetti da pubblici e privati;

- utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Le modalità di svolgimento delle attività sono defi-

nite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, il quale stabilirà anche il trattamento economico di soci cooperatori.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvi i casi di anticipata acquisizione della capacità per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge) e che esercitino arti o mestieri attinenti all'oggetto sociale.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; le Associazioni e gli Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere soci coloro che esercitano attività in proprio o abbiano interessenza diretta, in

imprese identiche o affini a quella svolta dalla cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo.

Oltre ai soci cooperatori sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci volontari
- soci in formazione
- soci sovventori.

Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91; ad essi verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rimborsate.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori "I soci in prova" come già su indicato ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal seguente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale (soci in prova) potranno essere ammessi i soggetti comunque in posses-

so dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto, in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, verrà fissata, nei limiti della legge, all'atto dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2476, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-

nente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto; tale ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-

tare all'Organo amministrativo domanda scritta che

dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la qualifica che intende rivestire: socio cooperatore, socio sovventore, volontario o socio in formazione, per i soci volontari dovrà essere perfettamente specifica la volontarietà del rapporto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ne superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di persone giuridiche, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle per-

sone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo n. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-

bera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione di bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi

sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comuni-

cazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli or-

gani sociali o che ineriscano al rapporto mutualistico; che diffami la cooperativa e/o gli amministratori;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine almeno di 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordine tra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-

denti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (delibere di esclusione e di recesso)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolati dagli articoli 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa con raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-

tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo n. 13.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3. del Codice Civile.

	Gli eredi provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla società subentrano nella parteci-	
	pazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti	
	con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente articolo 7. In mancanza si provvede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di plura-	
	lità di eredi, questi debbono nominare un rappresen-	
	tante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione, e il rapporto mutua-	
	listico possa svolgersi nei confronti di ciascuno	
	dei successori.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza	
	del subentro di uno solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (termini di decadenza, limitazioni	
	al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle	
	quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli	
	eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà ri-	

chiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), e), ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio

defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci Sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimenti e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore massimo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di € .1.000,00 (mille)

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, l'Organo amministrativo provvederà ad indi-

carne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione,

ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. In ogni caso, i voti spettanti ai soci sovventori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul Fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di emissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore pari a euro 50,00 (cinquanta/00)

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articoli 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizioni di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi-

mento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 23 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sul-	
	la destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'articolo 11 del-	
	la Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura previ-	
	sta dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo	
	7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ed eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal Codice Civile per le cooperati-	
	ve a mutualità prevalente.	
	È fatto comunque divieto di distribuire dividendi	
	i misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	
	L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per leg-	
	ge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppu-	
	re a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili	
	per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le	

cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- L'assemblea dei soci;
- L'amministratore unico o Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio sindacale se nominato.

Art. 26 (Competenze dell'Assemblea dei soci)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore Unico o uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

b) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori con gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 17, nonché la determinazione dei voti a questi spettanti secondo i conferimenti;

c) la nomina dell'Organo amministrativo;

d) la nomina del Collegio Sindacale quando è obbligatoria per legge o per decisione dei soci;

e) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;

f) l'approvazione dei regolamenti interni;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo, la proroga della durata e lo scioglimento anticipato della società, la nomina e i poteri dei liquidatori,

h) la responsabilità di amministratori e sindaci;

i) la decisione di compiere operazioni che comporta-

no una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al punto g deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei termini stabiliti dalla legge.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 27 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi a

cura dell'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo dei soci riportato sul libro soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da far recapitare almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 28 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Ove si verificano le condizioni previste

dall'art. 2540 del Codice Civile:

- In relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa,
- Alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale,
- All'importanza degli argomenti da trattare onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il consiglio di amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da assemblee separate convocate nella località sedi anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) Le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- b) Le date di comunicazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve procedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- c) Anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere di almeno ventiquattro ore succes-

siva a quella prima;

d) Nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci, e eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi lavori sociali prossimi fra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore a cinquanta;

e) Nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non proceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci, soci in essa presenti o rappresentanti i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di

maggioranza, do minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti dell'assemblee separate ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione nell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione v'è effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19 secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente nell'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 7 (sette) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale e conservate fra gli atti sociali.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina di segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La società è alternamente amministrata, con scelta dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora i soci provvedano ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette). I soci determinano anche il numero dei membri del Consiglio. L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministra-

zione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche .

Gli amministratori o l'Amministratore Unico durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dallo statuto. Gli Amministratori, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, possono delegare parte delle loro attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei rapporti in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione:

- Curare le esecuzione delle deliberazione dell'assemblea;

- Redigere i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni redatte nei termini dell'art. 2 della Legge 31/01/1992 n. 59;

- Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerente all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare permutare beni e diritti immobiliari, con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quie-

tanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- Concorrere a gare d'appalto per opere o servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

- Deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

- Conferire procurare, sia generali che speciali, fermo la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione; nominare il direttore determinarne le funzioni e la retribuzione;

- Assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- Deliberare circa l'ammissione, il recesso la decadenza e l'esclusione dei soci;

- Designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

- Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

- Deliberare le istituzioni di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente statuto.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dall'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purchè la maggioranza resti co-

stituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancata sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci, rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli amministratori o ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consi-

glio di Amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi o in giudizio.

Essi potranno:

- riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie e quietanze;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea dei soci, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2

(due) supplenti.

Almeno un membro effettivo e uno supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri se non iscritti in tale Registro devono essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia.

Il Presidente dell'Assemblea Sindacale è nominato dall'Assemblea si soci.

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento ob-

bligatorio del Pubblico Ministero: tutte le contro-
versie insorgenti tra soci o tra soci e società che
abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando
sia oggetto di controversia la qualità di socio; le
controversie relative alla validità delle delibera-
zioni assembleari; le controversie da amministratori,
liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente
è estesa a tutte le categorie di soci, anche non
cooperatori. La sua accettazione espressa è condi-
zione di proponibilità della domanda di adesione al-
la cooperativa da parte dei nuovi soci.
L'accettazione della nomina alla carica di ammini-
stratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla
espressa adesione alla clausola di cui al comma pre-
cedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore
a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Ai
fini della determinazione del valore della contro-
versia si tiene conto della domanda di arbitrato,
osservati i criteri di cui agli articoli 10 e se-
guenti del Codice di Procedure Civile;
- b) 3 (tre), per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. N. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D. Lgs. N. 5/03-

Gli arbitri decidono al termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso in cui all'articolo 35, comma 2, D. Lgs. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono

fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società e quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- A rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma

del precedente articolo 23, lettera c);

- Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni, per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 28.

Art. 45 (Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondo mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal seguente statuto,

valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge n. 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la “disciplina sulle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell’articolo 2519 del Codice Civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l’Organo amministrativo è tenuto a convocare l’Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to : Olivieri Anna Maria - Raffaele Disabato Notaio. Vi è il sigillo.